



I.C.I. ANNO 2011

ALIQUOTA ORDINARIA.....	7,00 per mille
ALIQUOTA RIDOTTA - abitazioni principali soggette ad imposta.....	4,50 per mille

ABITAZIONI PRINCIPALI ESCLUSE DALL'IMPOSTA

- Unità immobiliari (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
- Unità immobiliari (e relative pertinenze) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate.
- Unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, genitori e/o figli, a condizione che gli stessi abbiano stabilito nell'immobile la propria residenza.
- Unità immobiliari (e relative pertinenze) possedute da soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale. L'esclusione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- Unità immobiliari (e relative pertinenze) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
- Unità immobiliari (e relative pertinenze) regolarmente assegnati dall'Ater.

Rimangono assoggettate ad imposta le unità immobiliari (e relative pertinenze) che, pur rientrando nelle fattispecie sopra indicate, risultano censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

ABITAZIONI PRINCIPALI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- Unità immobiliari (e relative pertinenze) che risultano censite nelle categorie catastali **A1, A8 e A9.**
- Unità immobiliari (e relative pertinenze) possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.

Alle suddette unità immobiliari si applicano l'aliquota ridotta del 4,50 per mille e la detrazione di € 105,00.